

Schema certificazione

Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi SCPE RED IT

03	25/07/2016	Definizione regole epr esecuzione prima sorveglianza	PR-EN	ISG	DIR
02	25/03/2016	Definizione regole campionamento depositi trader	PR-EN	ISG	DIR
01	20/10/2015	Recepimento commenti ACCREDIA	PR-EN	ISG	DIR
00	28/05/2015	Annulla e sostituisce il doc ICIM 70R065. Aggiornamento a nuovi regolamenti ACCREDIA RT31 rev.2	PR-EN	ISG	DIR
Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
IDENTIFICAZIONE: 0345CS_03_IT					

DESCRIZIONE PRODOTTO/SERVIZIO

DEFINIZIONE

Lo schema è sviluppato per certificare la Conformità della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi al “Sistema Nazionale di Certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi” in accordo al Decreto Interministeriale del 23 Gennaio 2012 e alle norme UNI TS 11429, UNI TS 11441 e UNI TS 11567.

Si applicano tutte le definizioni dell’art. 2 del DM del 23 Gennaio 2012 e dell’art. 1 del DM del 5 Dicembre 2013.

Operatore Economico (Organizzazione): ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità o in un Paese terzo che offre o mette a disposizione di terzi contro pagamento o gratuitamente biocarburanti destinati al mercato comunitario ovvero che offre o mette a disposizione di terzi contro pagamento o gratuitamente materie prime, prodotti intermedi, miscele o rifiuti per la produzione di biocarburanti destinati al mercato comunitario.

Non è considerato Operatore Economico il produttore di rifiuti che conferisce gli stessi al consorzio di cui all'articolo 233 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sue modifiche e integrazioni, salvo non ceda il prodotto a un raccoglitore non consorziato, nel qual caso il produttore di rifiuti è considerato comunque Operatore Economico e deve certificarsi.

Non è considerato Operatore Economico il produttore di sottoprodotti di origine animale, come definiti dal Regolamento (CE) n. 1069/2009 e sue modifiche e integrazioni, che conferisce gli stessi agli impianti di trattamento di cui al medesimo Regolamento nel rispetto dei requisiti di tracciabilità ivi prescritti e utilizzando i documenti commerciali previsti dal Regolamento (UE) n. 142/2011 e sue modifiche e integrazioni.

Il trasportatore, distinto dal proprietario, che effettua servizio di raccolta e trasporto per conto terzi non è considerato Operatore Economico.

Sistema di equilibrio di massa: sistema di cui all'art.7-quater, comma 4 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.66, come introdotto dal comma 6 dell'art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 2011 n.55 secondo il quale le informazioni sulle caratteristiche di sostenibilità rimangono associate alla partita;

Processo: attività o insieme di attività che trasformano un prodotto in ingresso in un prodotto in uscita;

Sistema di rintracciabilità: sistema costituito da tutti i dati e le operazioni (procedure) che consentono di mantenere le informazioni desiderate su un prodotto attraverso tutta o parte della sua catena di consegna e utilizzo successivo;

Informazioni sociali e ambientali: le informazioni di cui al comma 5, dell'art. 7-quater del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.66, come introdotto dal comma 6 dell'art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 2011 n. 55;

Autorità Nazionali Competenti: il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e il Ministero dello Sviluppo Economico;

Certificato di conformità ICIM: certificato rilasciato da ICIM all'Operatore Economico a seguito della verifica iniziale di cui all'art. 5 comma 2 lettera a), che lo autorizza a dichiarare di essere sotto il controllo di tale organismo e a rilasciare la dichiarazione di conformità e il certificato di sostenibilità nei casi indicati all'articolo 7 del decreto 23 gennaio 2012;

Catena di consegna ovvero catena di custodia: metodologia che permette di creare un nesso tra le informazioni o le asserzioni relative alle materie prime o ai prodotti intermedi e le asserzioni riguardanti i prodotti finali. Tale metodologia comprende tutte le fasi dalla produzione delle materie prime fino alla fornitura del biocarburante o bioliquido destinato al consumo;

Filiera di produzione: tutte le attività dell'Operatore Economico che concorrono alla produzione, trasporto, trasformazione, fornitura del biocarburante o bioliquido;

Lotto di sostenibilità: quantità di prodotto (definito dall'Operatore Economico) che garantisce la tracciabilità dello stesso ai fini della determinazione delle emissioni di gas ad effetto serra per unità di energia e/o risparmio di emissioni di gas ad effetto serra grazie all'uso di biocarburanti, degli ulteriori criteri di sostenibilità previsti dall'articolo 7-ter del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.66, come introdotto dal comma 6 dell'art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 2011 n.55 e della gestione del sistema di bilancio di massa;

Utilizzatore: ogni persona fisica o giuridica che utilizza i bioliquidi per scopi energetici diversi dal trasporto;

Partita: quantità di prodotto avente caratteristiche chimico-fisiche omogenee;

Certificato di sostenibilità: dichiarazione redatta dall'ultimo operatore della catena di consegna, con valore di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, contenente le informazioni necessarie a garantire che la partita di biocarburante o bioliquido sia sostenibile;

Dichiarazione di conformità: dichiarazione redatta, con valore di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, da ogni operatore economico cedente il prodotto in uscita dalla propria fase o fasi della catena di consegna del biocarburante e bioliquido, incluso il trasporto, che viene rilasciata, in accompagnamento alla partita, all'operatore economico successivo.

CO₂ equivalente (CO₂ eq.): quantità di gas serra GHG (CO₂ biossido di carbonio, CH₄ metano, N₂O ossido di azoto), associati a ogni flusso energetico (es. Vapore, prodotti chimici, semi, olio ecc.): per valutare il contributo delle differenti emissioni, i gas serra non CO₂ devono essere convertiti in CO₂ equivalente secondo i coefficienti di conversione indicati in allegato V. C.5 della direttiva 2009/28/CE e allegato II A del decreto 23 gennaio 2012.

Biomassa: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani

Valore reale: la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per alcune o per tutte le fasi di uno specifico processo di produzione di biocarburanti calcolata secondo la metodologia definita nell'allegato V, parte C della direttiva RED;

Valore tipico: una stima della riduzione rappresentativa delle emissioni di gas a effetto serra per una particolare filiera di produzione del biocarburante;

Valore standard: un valore stabilito a partire da un valore tipico applicando fattori predeterminati e che, in circostanze definite dalla presente direttiva, può essere utilizzato al posto di un valore reale.

NORME DI RIFERIMENTO

ICIM 0001CR Regolamento generale ICIM

ICIM 0003CR Regolamento per la certificazione di prodotti e di servizi

ICIM 0260CR Manuale d'uso del Marchio di Certificazione ICIM S.p.A.

DIRETTIVA 2009/28/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (RED);

DIRETTIVA 2009/30/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;

Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" e in particolare gli articoli 24, 33, 38 e 39;

Decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55 "Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE", ed in particolare gli articoli 7bis, 7ter, 7quater, 7quinqies e l'articolo 2 comma 6;

Decreto interministeriale 23 gennaio 2012 che istituisce il "Sistema di certificazione nazionale della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi", come previsto dall'articolo 2, comma 6, del Decreto Legislativo 31 marzo 2011, n. 55, pubblicato in G.U. il 7 febbraio 2012;

Decreto Interministeriale del 5 Dicembre 2013 Modalità di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale;

UNI TS 11429 - Qualificazione degli operatori economici della filiera di produzione di biocarburanti e bioliquidi;

UNI TS 11441 - Gestione del bilancio di massa nella filiera di produzione di biocarburanti e bioliquidi;

UNI TS 11567 - Linea guida per la qualificazione degli operatori economici (organizzazioni) della filiera di produzione del biometano ai fini della rintracciabilità e bilancio di massa

UNI EN 16214-1 - Criteri di sostenibilità per la produzione di biocarburanti e bioliquidi per applicazioni energetiche - Principi, criteri, indicatori e verificatori - Parte 1: Terminologia;

UNI EN 16214-3 - Criteri di sostenibilità per la produzione di biocarburanti e bioliquidi per applicazioni energetiche - Principi, criteri, indicatori e verificatori - Parte 3: Aspetti ambientali e di biodiversità inerenti le finalità di protezione della natura;

UNI EN 16214-4 - Criteri di sostenibilità per la produzione di biocarburanti e bioliquidi per applicazioni energetiche - Principi, criteri, indicatori e verificatori - Parte 4: Metodi di calcolo del bilancio di emissioni di gas serra utilizzando un approccio basato sull'analisi del ciclo di vita.

Regola Tecnica Accredia 31-Rev.02, contenente le prescrizioni per l'accreditamento degli Organismi che rilasciano certificati di conformità a fronte del Sistema Nazionale di Certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi, del 21 aprile 2015

Vedere: www.minambiente.it/pagina/normativa-di-riferimento-sulla-sostenibilita-dei-biocarburanti-e-bioliquidi

Vedere per dati tecnici anche i siti:

BIOGRACE

www.biograce.net

EUROPEAN COMMISSION – Directorate General Energy

ec.europa.eu/energy

EUROPEAN COMMISSION – Directorate General Joint Research Centre

ec.europa.eu/dqs/jrc

DESCRIZIONE

Il prodotto oggetto della certificazione SCPE RED IT copre tutta la potenziale biomassa per la produzione di bioliquidi e di biocarburanti. La certificazione RED IT si applica a tutti i prodotti, sottoprodotti e rifiuti e i processi della catena di fornitura di specifiche filiere di biomasse dalla coltivazione (Fattoria/Piantagione) fino alla conversione in biocarburante e bioliquido attraverso anche gli Operatori Economici commerciali (trader), ovunque si trovino. Quindi il certificato di prodotto e processo potrebbe essere rilasciato sia per l'output finale della catena di fornitura (biocarburante o bioliquido), che per il risultato finale di una fase intermedia della catena di fornitura, che per la produzione agricola della biomassa o per un rifiuto dal suo punto 0 (zero) di produzione. Inoltre, lo schema RED IT si applica per la valutazione della sostenibilità dei suoli, le emissioni rilasciate in ogni singolo passo in termini di CO₂ equivalenti (CO₂ eq) e/o la sostenibilità di tutta la filiera dei bioliquidi e dei biocarburanti attraverso l'indice di risparmio di GHG.

I processi oggetto della RED IT, non esaustivi, sono di massima i seguenti:

- *Produzione AGRICOLA*
- *Produzione di RIFIUTI*
- *Produzione di SOTTOPRODOTTI*
- *Fase di SPREMITURA e RAFFINAZIONE*
- *Produzione di BIOCARBURANTI e BIOLQUIDI*
- *Produzione di BIOMETANO*
- *Fase di STOCCAGGIO*
- *ATTIVITÀ DI COMMERCIALIZZAZIONE (trader)*
- *Fase di TRASPORTO*

CARATTERISTICHE IDENTIFICATIVE

Il prodotto e il processo oggetto della RED IT per singolo Operatore Economico (OE) sono definiti dalle seguenti caratteristiche:

- *Sostenibilità del suolo*
- *Materie prime in ingresso*
- *Origine materie prime di ingresso*
- *Processi e attività sviluppati dall'OE nella filiera*
- *Partite di sostenibilità (per un prodotto finale, anche i collegamenti fisici fra i vari OE)*
- *Resa del processo e attività per ogni modulo di filiera*
- *Valore di CO₂eq per ogni processo (la differenza di ± 1 percentuale è ammessa)*
- *Prodotti in uscita*
- *Indice di sostenibilità, solo per il prodotto finale del percorso (la differenza $\pm 0,5$ percentuale è ammessa).*

In particolare, una variante di prodotto è caratterizzato da diversità:

- *dei processi e delle attività sviluppate all'interno di un ciclo di produzione*
- *della resa del processo e attività, anche in un solo punto del ciclo di produzione.*

Tutte le caratteristiche rimanenti devono rimanere esattamente la stessa del prodotto.

Specifiche caratteristiche o tipologie di materie prime di ingresso ammessi da questo schema sono anche descritti nei decreti e circolari successivi all'uscita del decreto del 23 gennaio 2012 e indicati al punto Norme di Riferimento a cui si rimanda.

CONDIZIONI GENERALI DI CERTIFICAZIONE

Tipologia certificazione

COGENTE, ma comporta l'apposizione del marchio ICIM come da documento ICIM 0260CR.

ICIM opera come organismo accreditato per il direttiva decreto di riferimento e le norme di riferimento e abilitato dai Ministeri dello Sviluppo Economico, Ambiente e Politiche agricole (che sono responsabili a livello europeo e nazionale per l'applicazione della direttiva RED)

Tipologia intervento

ICIM opera secondo regolamento ICIM 0003CR, non ci sono interventi aggiuntivi a quelli indicati dalle norme di riferimento.

Altro

Note

DOMANDA DI CERTIFICAZIONE

Documentazione generale

La documentazione aggiuntiva rispetto a quanto richiesta dal regolamento ICIM 0003CR, è la seguente:

- eventuale documentazione illustrativa dell'attività dell'OE (cataloghi, materiale pubblicitario, ecc.);
- eventuale copia della Certificazione del Sistema Qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9001 o ambiente in conformità alla norma ISO 14001
- documentazione tecnica del prodotto oggetto della Domanda secondo normative tecniche di riferimento.

Documentazione tecnica

La documentazione tecnica deve fornire i dettagli relativi alle caratteristiche tecniche ed ai requisiti specifici del prodotto oggetto di certificazione in accordo alle norme e leggi applicabili richiamate nella presente procedura.

L'OE deve redigere un "Manuale di Sostenibilità" che contenga le informazioni richieste nella tabella sotto riportata. Il Manuale di Sostenibilità, comprensivo di indice e nome dell'OE, deve essere inviato ad ICIM insieme alla Domanda di Certificazione al fine di poter verificare che vi siano le condizioni per la certificazione dell'OE nell'ambito dello Schema. E' responsabilità dell'OE garantire che le restanti informazioni non contenute nel Manuale di Sostenibilità siano disponibili al momento dell'audit.

Area	
OPERATORE ECONOMICO	Informazioni su: - Operatore Economico (art 4 comma 2 punto a del decreto 23/1/2012) - sito/i
PRODOTTO	Descrizione del processo
MATERIE PRIME DI INGRESSO	a) Tipologia b) Origine c) eventuali dati CO ₂ eq d) partite/lotti sostenibili e) per la filiera Agricola documento di cui all'Allegato I del decreto 23/1/2012 f) eventuali Dichiarazioni di Conformità (art 7 del decreto 23/1/2012).
FILIERA	a) informazioni su Tracciabilità (art 4 comma 2 punto a del decreto 23/1/2012) b) per la filiera Agricola informazioni su aziende agricole, collettore c) eventuali rese di produzione
PRODOTTO FINALE	a) Informazioni utili ad identificare tipo di prodotto. b) Informazioni relative alla produzione media per lotti o per anno. c) Metodologia per il Bilancio di Massa in conformità ai requisiti della RED e all'art 4 comma 2 punto b e art. 10 del decreto 23/1/2012. d) Metodologia per il Calcolo della CO ₂ eq in conformità ai requisiti della RED e all'art 4 comma 2 punto c, art. 9 e allegato II del decreto 23/1/2012. e) Eventuali prove di laboratorio. f) Dichiarazioni di conformità o Certificati di Sostenibilità
ALTRE INFORMAZIONI	a) Persona responsabile per la certificazione. b) Informazioni per utilizzo del marchio. c) Altra documentazione da parte degli OE in accompagnamento (trasporti)

Note

CERTIFICAZIONE

ESAME DOMANDA

METODICA DA APPLICARE

ICIM valuta la completezza della documentazione della Domanda e dei documenti allegati come da regolamento ICIM 0003CR e da presente schema

RAPPORTO DI ESAME DOMANDA

La verifica effettuata viene verbalizzata su apposito verbale (RED 055CM) segnalando, dove necessario, delle raccomandazioni o delle non conformità e indicando per ogni voce applicabile l'adeguatezza o meno della stessa (i punti marcati con la lettera "NA" corrispondono a non adeguato che se non risolte correttamente comportano un giudizio negativo sulla sicurezza dell'apparecchiatura. I punti evidenziati con "A" (adeguato) sono da ritenersi conformi).

Altro

Qualora un'organizzazione faccia richiesta di certificazione anche per altre organizzazioni appartenenti alla sua filiera impegnandosi contrattualmente con ICIM anche per le altre organizzazioni, i relativi certificati debbono essere sempre inviati all'organizzazione che ha formalizzato un rapporto contrattuale con ICIM.

ESAME DOCUMENTALE

Preliminarmente alla verifica di valutazione il RGI valuta la documentazione tecnica inviata dall'operatore economico con riferimento ai requisiti di sostenibilità descritti nella Direttiva RED e dall'art 4 del decreto 23/1/2012.

L'esito della valutazione del RGI è formalizzata nel documento (RED 055CM) segnalando, dove necessario, delle raccomandazioni o delle non conformità e indicando per ogni voce applicabile l'adeguatezza o meno della stessa (i punti marcati con la lettera "NA" corrispondono a non adeguato che se non risolte correttamente comportano un giudizio negativo. I punti evidenziati con "A" (adeguato) sono da ritenersi conformi).

Nel caso di documentazione mancante o di gravi Non Conformità il RGI sospende la valutazione ed informa l'OE affinché possa integrare la documentazione o attuare le necessarie azioni a chiusura delle Non Conformità evidenziate.



VISITA ISPEZIONE INIZIALE (VI)

METODICA DA APPLICARE

La visita di ispezione iniziale (VI) viene svolta secondo quanto indicato nel regolamento ICIM 0003CR per assicurare la conformità ai requisiti fissati nella norma di riferimento.

Durante la VI il GI deve verificare in particolare:

- a) gestione della tracciabilità di cui alla norma UNI TS 11429 (UNI TS 11567 per il biometano) e all'art 4 comma 2 punto a del decreto 23/1/2012;
- b) gestione del sistema di equilibrio di massa conformemente alla norma UNI TS 11441 (UNI TS 11567 per il biometano), ai requisiti della RED e agli art. 4 comma 2 punto b e art. 10 del decreto 23/1/2012;
- c) metodologia di calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra conformemente all'art. 9, all'allegato II e all'art. 4 comma 2 punto c del decreto 23/1/2012;
- d) documentazioni rilasciate dagli OE in accompagnamento;
- e) documentazione di sostenibilità dei lotti.

Relativamente ai punti d) ed e), qualora non fossero disponibili lotti effettivamente dichiarati sostenibili (in quanto la certificazione costituisce requisito propedeutico per l'emissione di dichiarazioni/certificati di sostenibilità), l'organizzazione deve comunque rendere disponibili tutte le informazioni necessarie a valutare la capacità di gestire lotti sostenibili. In particolare, a titolo di esempio, deve essere resa disponibile, per il punto d, una lista di fornitori in possesso dei requisiti di sostenibilità definiti nella Direttiva RED, DM . Devono essere inoltre presenti contratti, o bozze di contratti, con detti fornitori dai quali si evinca la capacità da parte dell'organizzazione di gestire l'approvvigionamento di lotti di materiale sostenibile. Relativamente al punto e) l'organizzazione deve rendere disponibili documenti fac simile di dichiarazioni/certificati di sostenibilità conformi ai requisiti definiti nella Direttiva RED e DM. Qualora non fosse possibile verificare l'efficacia del sistema rispetto alla norma UNI 11429 almeno mediante le evidenze sopra richiamate, l'organizzazione non è certificabile.

Inoltre il RGI deve effettuare la valutazione del rischio (art.4 comma 2 punto f) del decreto 23/01/2012) e stabilire la frequenza delle verifiche ispettive definita come previsto all'art. 5 comma 2 punti b) e c) del decreto 23/1/2012 e dal regolamento ACCREDIA RT 31 in ultima revisione.

L'organizzazione si impegna ad informare con tempestività ICIM non appena abbia avviato le attività nell'ambito del presente schema in modo da consentire l'esecuzione della prima attività di sorveglianza volta a verificare in particolare la gestione del sistema di equilibrio di massa conformemente alla norma UNI TS 11441. ICIM pertanto si impegna ad eseguire la prima attività di sorveglianza entro 30 gg dalla comunicazione di inizio attività ricevuta dall'organizzazione.

Per la sola fase agricola, per cui per gli OE agricoli, lo schema di certificazione prevede due diverse tipologie di certificazione di gruppo come da art. 5 comma 4 del DM 23/01/2012 e da regolamento ACCREDIA RT 31

Certificazione di gruppo

Le condizioni per la certificazione di gruppo e le modalità di verifica da parte durante la visita di ispezione iniziale (VI) sono definite nel documento RT 31 ACCREDIA (par. 4.2.1 CERTIFICAZIONE DI GRUPPO A I SENSI DELL'ART 5 COMMA 4). In particolare l'attività di verifica deve essere svolta sul soggetto che coordina il gruppo e su un campione rappresentativo non inferiore al 5% delle imprese agricole partecipanti al gruppo che producono almeno il 5% della produzione totale.

Se la verifica riguarda la conformità ai criteri relativi ai terreni, le zone interessate devono essere vicine fra loro e presentare caratteristiche simili. Se la verifica riguarda il calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra, le unità devono presentare sistemi di produzione e prodotti simili fra loro.

Certificazione di gruppo (produzione di biometano)

Nel caso di certificazione di biometano prodotto tramite digestione anaerobica da reflui zootecnici, colture agricole dedicate, sottoprodotti dell'agricoltura, silvicoltura, acquacoltura ed attività agroalimentari, forsu, miscele da materie prime la certificazione di gruppo è possibile nel rispetto delle condizioni definite nel documento RT 31 ACCREDIA (par. 4.2.2 CERTIFICAZIONE DI GRUPPO AI SENSI DELL'ART 5 COMMA 4: NORME SPECIFICHE PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO)

In particolare l'attività di verifica deve essere svolta sul soggetto che coordina il gruppo e su un campione rappresentativo non inferiore al 5% delle imprese agricole partecipanti al gruppo che producono almeno il 5% della produzione totale.

In caso di materia prima in ingresso il cui OE adotti i sistemi di certificazione volontari europei che non coprano la verifica di tutti i criteri di sostenibilità e dell'utilizzo del bilancio di massa previsti dal decreto 23/1/2012, gli OE della catena di consegna che vi aderiscono devono comunque integrare la verifica, per quanto non contemplato da detti sistemi volontari o accordi, attraverso il sistema nazionale di certificazione.

Il produttore di rifiuti non è considerato OE se conferisce gli stessi al consorzio (CONOE) di cui all'art. 233 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sue modifiche e integrazioni, per cui il primo OE da certificare è il collettore.

*Nel caso di **trader con stoccaggio**, l'attività di valutazione iniziale si svolge presso la sede del trader (eventualmente coincidente con il sito di stoccaggio). Qualora lo stoccaggio avvenga anche attraverso l'utilizzo di depositi di società terze, durante l'attività di audit devono essere verificate le attività e la gestione relative ai depositi di stoccaggio utilizzati (bilancio di massa, calcolo CO₂, contratti per lo stoccaggio, ecc.). Nel caso i depositi appartengano a società già in possesso di certificazione della sostenibilità (secondo lo schema nazionale di certificazione o sistemi volontari), non è necessario effettuare un sopralluogo presso tali siti. In tutti gli altri casi è necessario effettuare un sopralluogo presso ciascun deposito in sede di valutazione iniziale o almeno una volta nel corso di validità del certificato e in ogni caso in funzione delle risultanze dell'attività di audit e dell'analisi del rischio.*

RAPPORTO DI VI

La registrazione dell'audit e l'esito della valutazione del RGI è formalizzata sui seguenti documenti:

- *RVI – parte A (0056CM) riporta i risultati della verifica con gli eventuali rilievi emersi, viene fatto sottoscrivere e lasciato in copia all'operatore economico*
- *RVI – parte B 0221CM è un documento ad uso interno e non viene rilasciato all'OE ma inoltrato ad ICIM per l'avvio della successiva attività di riesame e delibera*

Check list è un documento ad uso interno e non viene rilasciato all'OE ma inoltrato ad ICIM per l'avvio della successiva attività di riesame e delibera segnalando, dove necessario, delle raccomandazioni o delle non conformità.

Nel caso di documentazione mancante o di gravi Non Conformità il RGI sospende la VI ed informa OE affinché possa integrare la documentazione o attuare le necessarie azioni a chiusura delle Non Conformità evidenziate.

In questi casi, ed in generale qualora non sia possibile verificare l'efficacia del sistema conforme a UNI 11429, l'audit deve essere ripetuto al fine di acquisire gli elementi necessari a verificare la conformità del sistema dell'organizzazione.

Altro

PROVE INIZIALI (ITT)

METODICA DA APPLICARE

<i>Il RGI può, eventualmente, richiedere ove si rendesse necessario l'effettuazione di prove sui prodotti per valutarne le caratteristiche dichiarate</i>

RAPPORTO DI PROVA ITT

<i>Funzione della tipologia di prove</i>
--

Altro

Note

RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE

ESITO

*Viene seguito quanto indicato nel regolamento ICIM 0003CR.
L'OE in caso di esito negativo può comunque avviare una procedura di ricorso secondo la procedura indicata nel Regolamento ICIM 0001CR.*

COMITATO DI DELIBERA

Nessuna variazione rispetto alla procedura specifica del Comitato di Delibera. Fra i membri del CdD deve esserci almeno un esperto tecnico del settore (vedi più avanti Requisiti Ispettori).

CERTIFICATO

Ad esito positivo dei passi precedenti, ICIM redige un Certificato di Prodotto nel quale è specificato come minimo:

- *Nome e l'indirizzo dell'OE,*
- *Codice ICIM (4B)*
- *Identificazione dell'Unità Produttiva (anche con codifica) se diversa da quella dell'Organizzazione,*
- *Numero di Certificato così costituito ICIM/YYYY/XXXXXX (YYYY definizione schema, XXXXXX numero certificato)*
- *Codice identificativo dell'OE*
- *Definizione del prodotto con eventuale descrizione*
- *Documento normativo di riferimento*
- *Campo di applicazione*
- *Data di emissione e validità del certificato*
- *Data dell'ultimo audit effettuato*
- *Eventuali condizioni cui il rilascio è subordinato*
- *Eventuali indicazioni indispensabili all'impiego in condizioni di sicurezza*

Il Certificato è inviato all'Organizzazione, previa verifica del pagamento completo dell'intervento effettuato da ICIM.

MARCHIO

Per l'utilizzo del marchio ICIM si applica il regolamento ICIM 0260CR.

Altro

ICIM ha un registro degli OE che si sottopongono alle loro verifiche nell'ambito del sistema nazionale di certificazione dei biocarburanti e dei bioliquidi, assegnando ad ogni OE un codice identificativo da rendere disponibile, a richiesta, all'autorità competente nonché un registro delle verifiche (il codice identificativo è la data di ogni verifica effettuata). Per fornire il codice identificativo di verifica effettuata, ICIM consegna un nuovo certificato dopo ogni visita con la modifica della sola data di audit.

Note

Tutta la documentazione di verifica, nonché tutti i documenti richiamati dalle check list e i certificati devono essere conservati per la tempistica prevista dalle procedure ICIM sui prodotti cogenti, in modo che possano essere resi disponibili all'Autorità competente e ad ACCREDIA su richiesta formale.

SORVEGLIANZA ANNUALE (VS)

METODICA DA APPLICARE

In fase di sorveglianza per ogni operatore economico coperto da certificazione il numero di verifiche ispettive da svolgere dovrà essere determinato e condotto sulla base del rischio associato alla probabilità per l'operatore di immettere sul mercato prodotti non conformi.

Comunque come da art. 5 comma 2 del decreto 23/1/2012 sono previste:

- a) almeno una verifica annuale retrospettiva su un campione rappresentativo delle affermazioni contenute nelle dichiarazioni di conformità.*
- b) nel caso di OE della filiera che produce bioliquido, la verifica è almeno semestrale.*

*In caso di **certificazione di gruppo** ciascuna verifica in fase di sorveglianza deve essere effettuata come in fase iniziale. In funzione dell'analisi dei rischi svolta secondo le schede presenti nel regolamento ACCREDIA e riportate in Allegato 1 del presente schema, il numero di visite ispettive in sorveglianza è incrementato secondo il seguente schema:*

- *Operatori a rischio trascurabile (0): 1 visita anno (d esclusione della filiera dei bioliquidi)*
- *Operatori a rischio moderato (1): 2 visite anno*
- *Operatori a rischio medio (3): 3 visite anno di cui 1 non preannunciata*
- *Operatori a rischio elevato (4): 3 visite anno di cui 2 non preannunciate*

L'assegnazione del rischio è data dalla media aritmetica (la somma dei valori ottenuti per ogni singolo fattore di rischio applicabile diviso il numero dei fattori di rischio applicabili), nel caso il risultato non sia un numero intero questo dovrà essere arrotondato all'intero superiore nel caso la cifra decimale sia superiore a 5 e all'intero inferiore nel caso la cifra decimale sia inferiore a 5. Un solo fattore di rischio più elevato comporta l'assegnazione dell'OE della classe di rischio più elevata. Nel caso di un operatore economico che rientri in più categorie vale l'approccio categoria di rischio più alto ingloba quello più basso.

*In caso di **certificazione di gruppo**, la determinazione della classe di rischio deve essere operata per ogni singola impresa agricola aderente al gruppo. L'assegnazione di una classe di rischio moderata ad una impresa agricola, parte di un gruppo, comporta l'assegnazione della classe di rischio moderata all'intero gruppo. Per certificazione di gruppo della filiera del biometano bisogna tener conto anche della classe di rischio del trasformatore e/o collettore. Per la filiera bioliquidi devono essere effettuate almeno 2 verifiche ispettive di sorveglianza all'anno.*

Le imprese agricole oggetto di verifica ispettiva, devono essere prevalentemente diverse da quelle visitate l'anno precedente. Il campione dovrà essere selezionato dopo la verifica presso il coordinatore e dovrà includere le imprese agricole oggetto di Non Conformità nel corso dell'anno precedente.

In caso di certificazione di gruppo con rischio moderato, almeno una delle verifiche annualmente previste sulle imprese agricole, dovrà essere finalizzata alla verifica di conformità dei terreni e dovrà essere effettuata al momento della raccolta.

ICIM può incrementare il numero di visite o anticipare le visite su segnalazione del RGI in caso di particolari situazioni e criticità da parte dell'OE.

L'analisi di rischio è determinata da ICIM annualmente.

*Nel caso di **trader con stoccaggio**, l'attività di sorveglianza si svolge presso la sede del trader (eventualmente coincidente con il sito di stoccaggio). Qualora lo stoccaggio avvenga anche attraverso l'utilizzo di depositi di società terze, durante l'attività di audit devono essere verificate le attività e la gestione relative ai depositi di stoccaggio utilizzati (bilancio di massa, calcolo CO₂, contratti per lo stoccaggio, ecc.). Nel caso i depositi appartengano a società già in possesso di certificazione della sostenibilità (secondo lo schema nazionale di certificazione o sistemi volontari), non è necessario effettuare un sopralluogo presso tali siti. In tutti gli altri casi è necessario effettuare un sopralluogo presso ciascun deposito almeno una volta nel corso di validità del certificato e in ogni caso in funzione delle risultanze dell'attività di audit e dell'analisi del rischio.*

RAPPORTO DI VS

Si applica la documentazione prevista per VI.

Altro

Le azioni correttive delle NC devono essere intraprese stabilendo a tal fine un termine massimo di sessanta giorni entro il quale le inadempienze individuate devono essere rimosse. In caso le inadempienze non vengano rimosse nel termine indicato, il certificato di conformità viene sospeso. La sospensione è revocata da ICIM successivamente all'effettuazione di una verifica supplementare, effettuata entro un termine massimo di trenta giorni dalla sospensione, che abbia avuto esito positivo. In caso i motivi della sospensione non vengano rimossi entro il termine sopraindicato, il certificato viene revocato.

La decisione di sospensione e di revoca e le motivazioni collegate sono comunicate da parte di ICIM oltre che all'OE, anche alle Autorità Nazionali Competenti.

L'organizzazione si impegna ad informare con tempestività ICIM non appena abbia avviato le attività nell'ambito del presente schema in modo da consentire l'esecuzione della prima attività di sorveglianza volta a verificare in particolare la gestione del sistema di equilibrio di massa conformemente alla norma UNI TS 11441. ICIM pertanto si impegna ad eseguire la prima attività di sorveglianza entro 30 gg dalla comunicazione di inizio attività ricevuta dall'organizzazione. Nel caso un'organizzazione non abbia svolto attività nell'ambito dei prodotti certificati, la certificazione deve essere sospesa per un periodo massimo di 12 mesi dall'audit di certificazione (o dall'ultimo audit eseguito) trascorsi i quali la certificazione verrà ritirata. Qualora l'organizzazione riprenda l'attività entro i 12 mesi, deve darne comunicazione ad ICIM che procederà ad effettuare l'attività di sorveglianza e a riattivare la certificazione qualora l'audit abbia avuto esito positivo.

Tutte le attività di sorveglianza sono soggette a riesame tecnico da parte del Coordinatore di schema e documentate mediante compilazione dell'apposita modulistica. L'esito positivo della valutazione da parte del Coordinatore consente l'aggiornamento del certificato con data dell'ultima visita. L'esito negativo o parzialmente negativo della valutazione da parte del Coordinatore di schema blocca l'aggiornamento del certificato e comporta il successivo riesame da parte del Comitato tecnico di delibera.

Qualora l'organizzazione, successivamente all'ottenimento della certificazione, non svolga attività nell'ambito dei prodotti certificati, deve informare ICIM con una comunicazione ufficiale da parte del legale rappresentate dell'organizzazione nella quale si dichiara che non è stato venduto nessun lotto sostenibile. Tale comunicazione, che l'organizzazione deve inviare ad ICIM entro il termine previsto per l'effettuazione della prima attività di sorveglianza (3, 6 o 12 mesi dall'audit di certificazione in funzione dell'analisi del rischio) comporta la sospensione della certificazione e delle attività di sorveglianza previste per un periodo massimo di 15 mesi dalla data di effettuazione dell'audit di certificazione (o dall'ultimo audit eseguito). Trascorso il periodo di sospensione la certificazione verrà revocata. L'organizzazione si impegna, durante il periodo di sospensione, a comunicare con tempestività ad ICIM l'eventuale avvio di attività nell'ambito dei prodotti certificati in modo da consentire la ripresa delle normali attività di sorveglianza. Nello specifico la comunicazione di avvio di attività nell'ambito dei prodotti sostenibili comporta l'effettuazione di un audit di sorveglianza il cui esito positivo comporta la revoca del provvedimento di sospensione. Le successive attività di sorveglianza (preannunciate e non) sono pianificate a partire dalla data di effettuazione di detto audit di sorveglianza. Il numero di sorveglianze è determinato dal risultato dell'analisi del rischio. Non è previsto il recupero delle attività di sorveglianza non effettuate durante il periodo di sospensione della certificazione.

Le attività di sorveglianza non preannunciate sono pianificate mediante comunicazione all'organizzazione con preavviso massimo di 3 giorni rispetto alla data di effettuazione dell'audit.

Note

Tutta la documentazione di verifica, nonché tutti i documenti richiamati dalle check list e i certificati devono essere conservati per la tempistica prevista dalle procedure ICIM sui prodotti cogenti, in modo che possano essere resi disponibili all'Autorità competente e ad ACCREDIA su richiesta formale.

L'Organizzazione può comunque avviare una procedura di ricorso secondo la procedura indicata nel Regolamento ICIM 0001CR.

VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE

METODICA DA APPLICARE

La validità del Certificato ICIM di conformità è fissata in 5 anni dalla data di completamento della Verifica Iniziale (VI); prima della scadenza deve essere eseguita un'altra verifica per garantire la continuità e mantenere lo stesso numero di certificazione.

Altro

Qualora la validità del certificato non sia rinnovata, ICIM informerà le Autorità Nazionali Competenti.

Note

L'Organizzazione può comunque avviare una procedura di ricorso secondo la procedura indicata nel Regolamento ICIM 0001CR.

RINNOVO (VRV)

METODICA DA APPLICARE

Visita di rinnovo

La visita di rinnovo (VRV) viene svolta secondo quanto indicato nel regolamento ICIM 0003CR per assicurare la conformità ai requisiti fissati nella norma e nelle leggi di riferimento.

La verifica di rinnovo della certificazione è eseguita almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza.

RAPPORTO DI VRV

Si applica la documentazione prevista per VI.

Altro

Ad esito positivo del rinnovo viene riemesso il certificato come da regolamento 0003CR e da presente schema.

Qualora la validità del certificato non sia rinnovata, ICIM informerà le Autorità Nazionali Competenti.

Note

Tutta la documentazione di verifica, nonché tutti i documenti richiamati dalle check list e i certificati devono essere conservati per la tempistica prevista dalle procedure ICIM sui prodotti cogenti, in modo che possano essere resi disponibili all'Autorità competente e ad ACCREDIA su richiesta formale.

L'Organizzazione può comunque avviare una procedura di ricorso secondo la procedura indicata nel Regolamento ICIM 0001CR.

MODIFICHE DELLE CONDIZIONI DI CERTIFICAZIONE

METODICA DA APPLICARE

Si applica quanto previsto nel regolamento 0003CR.

Altro

Note

ESTENSIONI COMMERCIALI DELLA CERTIFICAZIONE

METODICA DA APPLICARE

Viene applicato quanto descritto nel regolamento ICIM 0003CR.

Altro

Note

REQUISITI ISPETTORI

QUALIFICHE AGGIUNTIVE

Per gli **ispettori** si applica quanto indicato nella procedura ICIM e nel regolamento di ACCREDIA RT 31 al cap. 4.6.1
I gruppi di verifica (GI) devono essere qualificati nelle seguenti categorie:

1. Produzione agricola
2. Produzione di rifiuti e sottoprodotti
3. Spremitura/raffinazione/produzione di biocarburanti e bioliquidi/stoccaggio/attività di commercializzazione

I criteri per la qualifica iniziale di un ispettore sono:

Educazione di base (titolo di studio) – Diploma di laurea, laurea o diploma

Esperienza di lavoro complessiva – 5 anni

Tecniche di audit (formazione) – corso 40 ore come auditor SGQ o SGA

Tecniche di audit (esperienza pratica) – 5 audit per schemi PRD o SG di cui almeno 3 come RGV

Categoria 1 (formazione) – laurea in scienze agrarie, scienze e tecnologie alimentari, scienze forestali, chimica, biologia ed equipollenti. Diploma di perito agrario, agrotecnico.

Categoria 2-3 (formazione) – lauree in chimica, ingegneria chimica ed equipollenti. Diploma perito chimico.

Categoria 1-2-3 (esperienza pratica) – almeno 2 anni di esperienza di lavoro nel settore.

Emissioni di GHG (formazione) – formazione su calcolo GHG

Emissioni di GHG (esperienza pratica) – esperienza di lavoro di 6 mesi oppure 4 audit relativi a ISO 14065, EU-ETS, sistema nazionale di certificazione bioliquidi e biocarburanti.

Bilancio di massa (formazione) – formazione su bilancio di massa.

Bilancio di massa (esperienza pratica) – esperienza di lavoro di 6 mesi oppure 4 audit relativi a ISO 22005, PEFC, sistema nazionale di certificazione bioliquidi e biocarburanti.

Sistema nazionale di certificazione biocarburanti e bioliquidi – corso di almeno 8 ore.

Il mantenimento della qualifica presuppone l'effettuazione di almeno 3 audit per sistemi di rintracciabilità, ISO 14065, EU-ETS, SGA di cui uno almeno relativo al sistema nazionale di certificazione biocarburanti e bioliquidi. Corsi di aggiornamento ICIM.

Laddove ciascun membro del gruppo di verifica non soddisfi i requisiti di cui sopra dovranno essere utilizzati esperti tecnici a copertura delle competenze.

Per gli **esperti tecnici** si applica quanto indicato nella procedura ICIM e nel regolamento di ACCREDIA RT 31 al cap. 4.6.2

Per i **membri del Comitato di Delibera** si applica quanto indicato nella procedura specifica ICIM

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

Altro

Note

ALLEGATO 1 (normativo)

METODICA DA APPLICARE
<i>Per l'analisi dei rischi sono da applicare le seguenti schede presenti</i>
Altro
Note

PRODUZIONE AGRICOLA

FATTORI DI RISCHIO	VALORI DI RISCHIO	
	Moderato	Trascurabile
SAU (Superficie Agricola Utilizzabile)	Superiore a 100 Ha	Inferiore uguale a 100 ha
Certificazione di gruppo	Membri del gruppo collocati extra UE e operatori che non ricadono nella fattispecie moderato.	Membri del gruppo collocati nella UE che ricevono sostegni diretti ai sensi del Reg. 73/2009 o del Reg. CE 1698/2005 o da aziende agricole con sistema di gestione ambientale ai sensi del Reg. 1221/2009.
Prossimità o sovrapposizione con aree ad elevata biodiversità, ad elevato stock di carbonio e torbiere.	Sovrapposizione e distanza inferiore ai 2 km	Distanza superiore ai 2 km.
Terreni convertiti alla produzione di biocarburanti o bioliquidi	Terreni incolti prima di aderire al sistema di certificazione	Terreni destinati ad attività agricola prima di aderire al sistema di certificazione
Coltivazione di biomassa sostenibile o non sostenibile nella stessa azienda agricola.	Presenza di colture parallele	Assente
Presenza di sistema di gestione di qualità certificati ed esistenza di audit interni.	Assente	Sistemi di gestione certificati ai sensi del Reg. 1221/2009 e/o ISO 9001 e/o ISO 14001
Non conformità rilevate nel quinquennio precedente (o nell'anno precedente nel primo ciclo di certificazione)	1 revoca o 1 NC grave con sospensione o più di 4 NC senza sospensione	Inferiore a 4 NC senza sospensione
Metodologia per il calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra	Default	Calcolato come descritto nell'allegato II al Decreto.

PRODUZIONE DI RIFIUTI

FATTORI DI RISCHIO	VALORI DI RISCHIO			
	Elevato	Medio	Moderato	Trascurabile
Quantità di prodotto – anno	Superiore a 10000 tonn.	6000 – 10000 tonn.	1000 – 6000 tonn.	0 – 1000 tonn.
Presenza di sistema di gestione di qualità certificati ed esistenza di audit interni.		Assenza di un sistemi di gestione certificati ai sensi e/o ISO 9001 e/o ISO 14001		Sistemi di gestione certificati ISO 9001 e/o ISO 14001
Non conformità rilevate precedentemente e comunque non in periodo superiore al quinquennio	1 revoca o 1 NC grave con sospensione	più di 4 NC senza sospensione	Inferiore a 4 NC senza sospensione	Nessuna NC
Sanzioni rilevate precedentemente e comunque non in periodo superiore al quinquennio ai sensi della parte quarta, Titolo VI, Capo I, del DLgs del 152 del 3 Aprile 2006 e smi		SI		
Origine	da Stati extra UE		Unione europea	

PRODUZIONE DI SOTTOPRODOTTI

FATTORI DI RISCHIO	VALORI DI RISCHIO			
	Elevato	Medio	Moderato	Trascurabile
Quantità di sottoprodotto anno	Superiore a 30.000 tonn.	30.000 – 10.000 tonn.	10.000 – 5.000 tonn.	5000 – 0 tonn.
Presenza di sistema di gestione di qualità certificati ed esistenza di audit interni.		Assenza di un sistemi di gestione certificati ai sensi e/o ISO 9001 e/o ISO 14001		Sistemi di gestione certificati ISO 9001 e/o ISO 14001
Non conformità rilevate precedentemente e comunque non in periodo superiore al quinquennio	1 revoca o 1 NC grave con sospensione	più di 4 NC senza sospensione	Inferiore a 4 NC senza sospensione	Nessuna NC
Sanzioni rilevate precedentemente e comunque non in periodo superiore al quinquennio ai sensi del Capo IV del DLgs del 152 del 3 Aprile 2006 e smi		SI		
Origine	da Stati extra UE		Unione europea	

SPREMITURA/RAFFINAZIONE (IVI COMPRESI I SOGGETTI AUTORIZZATI AL RECUPERO DEI RIFIUTI E RIGENERAZIONI DI OLI USATI)/ PRODUZIONE DI BIOCARBURANTI E/O BIOLIQUIDI

FATTORI DI RISCHIO	VALORI DI RISCHIO			
	Elevato	Medio	Moderato	Trascurabile
Provenienza delle materie prime o prodotti intermedi.	Provenienze prodotti intermedi da Stati extra UE.	Provenienze prodotti intermedi dall'Italia o da altri stati UE e materie prime da Stati extra UE.	Provenienze materie prime da Stati UE nei casi diversi dalla fattispecie trascurabile	Provenienze materie prime che ricevono sostegni diretti ai sensi del Reg. 2009/73/CE oppure ai sensi del Reg. CE 1698/2005 - FEASR o da aziende agricole con sistema di gestione ambientale ai sensi del Reg. 1221/2009/CE.
Fasi di Produzione biocarburante /bioliquido a partire da rifiuti o sottoprodotti (filtrazione, raffinazione, lavorazione)	Provenienza rifiuti o sottoprodotti da Paesi extra UE Provenienze prodotti intermedi da Stati extra UE ottenuti da rifiuti o sottoprodotti.	Provenienza rifiuti o sottoprodotti dall'Italia o da altri stati UE. Provenienza prodotti intermedi ottenuti da rifiuti o sottoprodotti dall'Italia o da altri stati UE.		
Quantità di prodotto ottenuto – anno	Superiore a 400.000 tonn.	200.000 – 400.000 tonn.	100.000 – 200.000 tonn.	0 – 100.000 tonn.
Presenza di sistema di gestione di qualità certificati ed esistenza di audit interni.		Assenza di un sistemi di gestione certificati ai sensi e/o ISO 9001 e/o ISO 14001		Sistemi di gestione <u>certificati</u> ISO 9001 e/o ISO 14001
Non conformità rilevate precedentemente e comunque non in periodo superiore al quinquennio	1 revoca o 1 NC grave con sospensione	Più di 4 NC senza sospensione	Inferiore a 4 NC senza sospensione	Nessuna NC
Metodologia per il calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra	Metodo diverso da quelli di cui all'art.9 comma 1, 2 e 3 del DM 23/1/2012	Metodo di cui all'art. 9 comma 3 del DM 23/1/2012	Metodo di cui all'art. 9 comma 1 e 2 del DM 23/1/2012	
I valori di GHG saving in termini di percentuale di riduzione rispetto al carburante fossile corrispondente (solo per l'ultimo operatore)	Rispetto ai valori limite stabiliti dalla direttiva: gCO ₂ eq/MJ: - 5% GHG saving: +5%	Rispetto ai valori limite stabiliti dalla direttiva: gCO ₂ eq/MJ: - 10% GHG saving: +10%	Rispetto ai valori limite stabiliti dalla direttiva: gCO ₂ eq/MJ: - 15% GHG saving: +15%	

STOCCAGGIO /ATTIVITA' DI COMMERCIALIZZAZIONE

FATTORI DI RISCHIO	VALORI DI RISCHIO			
	Elevato	Medio	Moderato	Trascurabile
Residenza fiscale dell'operatore		Extra UE	UE	
Provenienza del prodotto stoccato/commercializzato (materie prime, prodotti intermedi, prodotti finiti)	Provenienze prodotti intermedi, prodotti finiti da Stati extra UE.	Provenienze prodotti intermedi, prodotti finiti dall'Italia o da altri stati UE e materie prime da Stati extra UE.	Provenienze materie prime da Stati UE nei casi diversi dalla fattispecie trascurabile.	Provenienze materie prime che ricevono sostegni diretti ai sensi del Reg. 2009/73/CE oppure ai sensi del Reg. CE 1698/2005 - FEASR o da aziende agricole con sistema di gestione ambientale ai sensi del Reg. 1221/2009/CE.
Stoccaggio/commercializzazione di rifiuti o sottoprodotti	Provenienza rifiuti o sottoprodotti da Paesi extra UE	Provenienza dall'Italia o da altri stati UE.		
Stoccaggio/commercializzazione biocarburanti/bioliquidi prodotti da rifiuti o sottoprodotti	Provenienza prodotto finito ottenuto da rifiuti o sottoprodotti da Paesi extra UE			
Quantità di prodotto stoccato/commercializzato – anno	Superiore a 400.000 tonn.	200.000 – 400.000 tonn.	100.000 – 200.000 tonn.	0 – 100.000 tonn.
Presenza di sistema di gestione di qualità certificati ed esistenza di audit interni.		Assenza di un sistemi di gestione certificati ai sensi e/o ISO 9001 e/o ISO 14001		Sistemi di gestione certificati ISO 9001 e/o ISO 14001
Non conformità rilevate precedentemente e comunque non in periodo superiore al quinquennio	1 revoca o 1 NC grave con sospensione	Più di 4 NC senza sospensione	Inferiore a 4 NC senza sospensione	Nessuna NC
Metodologia per il calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra	Metodo diverso da quelli di cui all'art.9 comma 1, 2 e 3 del DM 23/1/2012	Metodo di cui all'art. 9 comma 3 del DM 23/1/2012	Metodo di cui all'art. 9 comma 1 e 2 del DM 23/1/2012	
Valori di GHG saving in termini di percentuale di riduzione rispetto al carburante fossile corrispondente (solo per l'ultimo operatore)	Rispetto ai valori limite stabiliti dalla direttiva: gCO ₂ eq/MJ: - 5% GHG saving: +5%	Rispetto ai valori limite stabiliti dalla direttiva: gCO ₂ eq/MJ: - 10% GHG saving: +10%	Rispetto ai valori limite stabiliti dalla direttiva: gCO ₂ eq/MJ: - 15% GHG saving: +15%	

IMPIANTI A BIOGAS PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO/IMPIANTI DI PRODUZIONE BIOMETANO

FATTORI DI RISCHIO	VALORI DI RISCHIO			
	Elevato	Medio	Moderato	Trascurabile
Provenienza delle materie prime	Provenienza materie prime da Stati extra UE.		Provenienza materie prime da Stati UE nei casi diversi dalla fattispecie trascurabile	Materie prime provenienti da aziende agricole appartenenti al gruppo di cui al comma 4.2 bis
Tipologia di materie prime (colture, reflui,....)	FORSU		Sottoprodotti e colture dedicate	Effluenti zootecnici
Quantità di prodotto ottenuto – anno	Superiore a 5.000.000 Nmc BIOGAS/ biometano annui	3.000.000-5.000.000 Nmc BIOGAS/biometano annui	2.500.000-3.000.000 Nmc BIOGAS/biometano /annuo	0 – 2.500.000 Nmc BIOGAS/biometano /anno
Presenza di sistema di gestione di qualità certificati ed esistenza di audit interni.		Assenza di un sistemi di gestione certificati ISO 9001 e/o ISO 14001		Sistemi di gestione <u>certificati</u> ISO 9001 e/o ISO 14001
Non conformità rilevate precedentemente e comunque non in periodo superiore al quinquennio	1 revoca o 1 NC grave con sospensione	Più di 4 NC senza sospensione	Inferiore a 4 NC senza sospensione	Nessuna NC
I valori di GHG saving in termini di percentuale di riduzione rispetto al carburante fossile corrispondente (solo per l'ultimo operatore)	Rispetto ai valori limite stabiliti dalla direttiva: gCO2eq/MJ: -5% GHG saving: +5%	Rispetto ai valori limite stabiliti dalla direttiva: gCO2eq/MJ: -10% GHG saving: +10%	Rispetto ai valori limite stabiliti dalla direttiva: gCO2eq/MJ: -15% GHG saving: +15%	

ALLEGATO 2 (informativo)

METODICA DA APPLICARE
Altro
Note

ALLEGATO 3 (normativo)

METODICA DA APPLICARE
Altro
Note

NOTE VARIE

--